*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 118° — Numero 261**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 24 settembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio. | Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio. |

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Friuli-Venezia Giulia



# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica, con decreto 18 settembre 1977, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate in data 18 settembre 1977 dall'on. dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento, da Ministro per la difesa.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati:

l'on. avv. Attilio Ruffini, deputato al Parlamento, Ministro per la difesa, cessando dalla carica di Ministro per i trasporti e dall'incarico di reggere *ad interim* il Ministero della marina mercantile;

l'on. dott. Vito Lattanzio, deputato al Parlamento, Ministro per i trasporti, con l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero della marina mercantile.

**(10095)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **696**.

**Aumenti e modificazioni alle piante organiche dei magistrati addetti ad alcuni uffici di sorveglianza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla legge stessa;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che, modificando il menzionato art. 68, sostituisce con altra tabella *A* quella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto l'art. 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che istituisce una sezione di sorveglianza anche nelle circoscrizioni territoriali dalle sezioni distaccate di corte di appello di Campobasso, Reggio Calabria e Salerno;

Visto inoltre, che con la tabella *A* allegata alla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è stata variata la giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza di Potenza e sono stati soppressi quelli di Gorizia e Matera con contestuale istituzione degli uffici di sorveglianza di Avellino e Udine;

Considerato che è indispensabile modificare le piante organiche dei magistrati addetti agli uffici sopraindicati per assicurarne il funzionamento;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 maggio 1977;

Ritenuto peraltro che non può essere seguita la proposta dello stesso Consiglio in ordine al reperimento delle unità necessarie presso i tribunali di Avellino, Salerno e Larino e presso la sezione distaccata di corte di appello di Reggio Calabria, poichè a seguito di una più adeguata valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro, appare più opportuno ridurre di una unità gli organici dei magistrati presso la corte di appello di Bari e le preture di Cagliari e Monza;

Ritenuto altresì, che al fine di non apportare ulteriori variazioni a tali organici appare ragionevole trasferire integralmente i posti relativi agli uffici di sorveglianza soppressi di Gorizia e Matera a quelli di nuova istituzione di Avellino e Udine;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *C*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti addetti ai tribunali, è modificata per la parte relativa agli uffici di sorveglianza cui si riferisce, dalla tabella *A* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le tabelle *B* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti addetti alle corti di appello ed alle preture sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *B* e *C* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1977

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *settembre* 1977
*Registro n.* 23 *Giustizia, foglio n.* 50

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI AI TRIBUNALI

| SEDI | Presidente | Presidenti di sezione | Consiglieri istruttori | Consiglieri istruttori aggiunti | Magistrati di sorveglianza | | Giudici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Magistrati di appello | Magistrati di tribunale | |
| (*Omissis*) | | | | | | | |
| Avellino | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 16 |
| Campobasso | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 |
| Gorizia | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
| Matera | 1 | 1 | — | — | — | — | 6 |
| Potenza | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 11 |
| Reggio Calabria | 1 | 3 | — | — | 1 | 1 | 13 |
| Salerno | 1 | 7 | — | — | 1 | 1 | 34 |
| Udine | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 11 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA B

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

| SEDI | Presidente | Presidenti di sezione | Consiglieri |
|---|---|---|---|
| (*Omissis*) | | | |
| Bari . . . . . . . . . . . | 1 | 6 | 29 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA C

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

| SEDI | Magistrati di appello in funzioni di pretore | Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore |
|---|---|---|
| (*Omissis*) | | |
| Cagliari . . . . | 3 | 17 |
| Monza . . . | — | 16 |

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1977.

**Attribuzione alle province di Trento e Bolzano della quota variabile di tributi erariali per l'anno 1976.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano già assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime;

Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella già recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalità stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto;

Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sulla entrata in quanto soppressa con il 1° gennaio 1973 ed attribuita nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758;

Considerato che detta imposta è stata poi attribuita, dal più volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talché le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province;

Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo;

Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano;

Decreta:

**Art. 1.**

Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1976, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale, per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia:

90% della imposta sul valore aggiunto;

90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.

**Art. 2.**

Ai sensi del combinato disposto del medesimo articolo 78 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è, altresì, attribuita alle province autonome una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., attribuita alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972, con una maggiorazione del 2.631,36803% in modo che complessivamente la somma attribuita alle province stesse ammonti a lire 280.386.884.822.

Detta somma sarà ripartita fra le due province in modo da integrare il provento delle quote di tributi, assegnate con il precedente art. 1, fino alla concorrenza della somma convenuta di L. 138.785,0 milioni per la provincia di Trento e di L. 179.920,2 milioni per la provincia di Bolzano.

Art. 3.

La determinazione della quota variabile di cui al presente decreto viene fatta con salvezza delle eventuali determinazioni che possano conseguire dalla normativa delle emanande norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria da adottarsi, eventualmente, con altro analogo decreto.

Art. 4.

Gli intendenti di finanza di Trento e di Bolzano disporranno mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alle rispettive province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

L'onere derivante dall'attribuzione della somma sostitutiva di cui al precedente art. 2 farà carico all'apposito cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

*Il Ministro per le finanze*
PANDOLFI

*Il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1977*
*Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 186*

**(10035)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1976.

**Approvazione del piano regionale antincendio della regione Liguria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali e interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale redatto dagli organi competenti della regione Liguria in data 15 agosto 1975;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976, in corso di perfezionamento;

Premesso che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

*a*) il pascolamento nei boschi;

*b*) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

*c*) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975-1979 ammonta a L. 8.135.100.800:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 5.527.710.000;

per la ricostituzione forestale L. 2.607.390.800;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 19.520 ad ettaro e nella misura di L. 9.190 ad ettaro per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 5 febbraio 1976;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4205, prot. n. 40701/7136 del 9 novembre 1975 della regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Liguria in data 15 agosto 1975 per il complessivo importo presunto di L. 8.135.100.800 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976:

*a*) l'intervento dei vigili del fuoco deve essere richiesto oltre che per i casi previsti dal piano anche in quei casi disposti dalle leggi in vigore in materia di difesa dalle pubbliche calamità;

*b*) in fase di attuazione debbono essere osservate le norme di cui all'art. 7 della legge n. 47 riguardanti l'impiego del servizio speciale antincendio boschivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste costituito dal Corpo forestale dello Stato e quindi il coordinamento con le squadre di pronto intervento e con i vigili del fuoco;

*c*) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

*d*) per le zone sottoposte alla tutela paesistica ed ambientale di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le sopraintendenze ai beni archeologici, architettonici e ambientali competenti per territorio, al fine di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica;

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 8.135.100.800 di cui lire 2.607.390.800 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1976

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
PEDINI

(9923)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

**Approvazione del piano regionale antincendio della regione Puglia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali e interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale redatto dagli organi competenti della regione Puglia in data 25 luglio 1975;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976;

Premesso che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

a) il pascolamento nei boschi;

b) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

c) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975/1979 ammonta a L. 4.344.491.900 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 2.598.691.100;

per la ricostituzione forestale L. 1.745.800.800;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 28.271 ad ettaro e nella misura di L. 19.123 ad ettaro per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 1° giugno 1976;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 682/B dell'8 settembre 1975 della regione Puglia;

Decreta

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Puglia in data 25 luglio 1975 per il complessivo importo presunto di L. 4.344.491.900, salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976:

a) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

b) per le zone sottoposte alla tutela paesistica, ambientale, artistica e archeologica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere d), e), f), g), i) ed m) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici e archeologici competenti per territorio, ai fini di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica, artistica e archeologica.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 4.344.491.900 di cui lire 1.745.800.800 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
PEDINI

(9919)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

**Approvazione del piano regionale antincendio della regione Campania.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali e interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale redatto dagli organi competenti della regione Campania;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 15 giugno 1976;

Premesso che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

*a*) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

*b*) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975-1979 ammonta a L. 25.693.444.000 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 4.550.007.000;

per la ricostituzione forestale L. 21.143.437.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 16.544 ad ettaro e nella misura di L. 983.000 ad ettaro per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico consultiva nell'adunanza del 15 giugno 1976;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 7990 in data 28 settembre 1976 della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Campania per il complessivo importo presunto di L. 25.693.444.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976:

*a*) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

*b*) per le zone sottoposte alla tutela paesistica ed ambientale di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le soprintendenze ai beni archeologici, architettonici e ambientali competenti per territorio, al fine di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica;

*c*) la ricostituzione boschiva su superfici percorse dal fuoco (ettari 7855) sarà attuata con i finanziamenti di cui all'art. 8 della legge n. 47/1975;

*d*) per le norme per il pascolamento nei boschi a scopo di ripulitura restano valide le norme di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella regione Campania.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 25.693.444.000 di cui L. 21.143.437.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e

per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
PEDINI

**(9918)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1977 e 28 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10009)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio fratelli Cerruti & C. S.a.s., in Biella.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 283 del 27 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1973, che ha approvato il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio fratelli Cerruti di A. Cerruti & C. S.a.s., con sede in Biella (Vercelli), ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla citata legge n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 882 del 10 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975, che ha attribuito efficacia al suddetto decreto interministeriale n. 283, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della citata legge n. 1101, per cui i lavoratori dipendenti della società in parola, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata di nove mesi decorrenti dall'8 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio fratelli Cerruti di A. Cerruti & C. S.a.s., con sede in Biella (Vercelli), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10106)**

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetroeuropa, stabilimento di Settimo Torinese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10108)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1977.

**Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1974, 19 dicembre 1974, 25 gennaio 1975, 27 gennaio 1975, 1° dicembre 1975 e 2 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), è prolungata a trenta mesi.

E' annullato il decreto ministeriale 12 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10105)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1977.

**Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche, in Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, con effetto dal 1° febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1976, 26 novembre 1976, 18 aprile 1977 e 1° luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro ricerche meridionali ora I.N.R.F. - Istituto nazionale ricerche farmacologiche di Napoli, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10010)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sogene S.p.a., in Roma.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Sogene S.p.a. di Roma ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sogene S.p.a. di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORA'

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(10165)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

**Designazione di istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali per gli anni 1976 e 1977.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 189, recante norme per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1976 e 1977 e, in particolare, l'art. 1 il quale prevede che le disposizioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 129, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1975 sono prorogate per gli anni 1976 e 1977;

Considerato che, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 occorre designare, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive estensioni ed integrazioni, gli istituti finanziari per la concessione di mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci deficitari dei comuni e delle provincie per gli esercizi 1976 e 1977;

Visto il proprio precedente decreto n. 544075/136 in data 13 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 374, con il quale furono designati gli istituti finanziari per le operazioni di mutuo per l'anno 1975;

Ritenuto che gli istituti finanziari, designati con il citato decreto n. 544075/136, in data 13 agosto 1975, possono essere riconfermati ai fini dell'applicazione della legge 26 aprile 1976, n. 189;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e provincie, a norma del quale la possibilità per gli istituti di cui sopra di concedere agli enti locali deficitari mutui a copertura dei disavanzi economici deve intendersi limitata alle quote relative alle somme complessivamente dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo, compresi i crediti eventualmente vantati dalle regioni per anticipazioni concesse sui mutui previsti a pareggio di bilancio, alla data del 31 dicembre 1976;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine agli istituti finanziari da designare per i fini previsti dalla ripetuta legge 26 aprile 1976, n. 189;

Decreta:

Sono designati a concedere mutui ai comuni e alle province, che possono ottenerne l'autorizzazione, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per gli anni 1976 e 1977, ai sensi della legge 26 aprile 1976, n. 189, i seguenti istituti:

1) Banco di Napoli;

2) Banco di Sicilia;

3) Monte dei Paschi di Siena;

4) Istituto bancario San Paolo di Torino;

5) Casse di risparmio italiane;

6) Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

7) Consorzio di credito per le opere pubbliche;

8) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza);

9) Monti di credito su pegni di 1ª categoria;

10) Istituto centrale delle banche popolari italiane.

La possibilità per i suddetti istituti di concedere agli enti locali deficitari mutui a copertura dei disavanzi economici deve intendersi limitata, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, alle quote relative alle somme complessivamente dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo, compresi i crediti eventualmente vantati dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a pareggio di bilancio, alla data del 31 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1977*
*Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 121*

**(10071)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976 e 19 febbraio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 9 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(10101)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977 e 9 giugno 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 9 settembre 1977

*Il Ministro*: ANSELMI

**(10100)**

# COMUNITÀ EUROPEE

## Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1951/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1952/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1953/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1954/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1955/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1956/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1957/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1958/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1959/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1960/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1961/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1962/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1963/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1964/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1977, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1965/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1966/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1967/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1968/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1969/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1970/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1971/77 della commissione, del 31 agosto 1977, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1972/77 della commissione, del 31 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 223 *del* 1° *settembre* 1977.

**(57/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza delle cattedre di urologia pediatrica e di biochimica appplicata presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) urologia pediatrica;
2) biochimica applicata,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10210)**

### Vacanza di una cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante una cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10183)**

### Vacanza della cattedra di epigrafia semitica nella Scuola normale superiore di Pisa (classe di lettere e filosofia)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Scuola normale superiore di Pisa (classe di lettere e filosofia) è vacante la cattedra di epigrafia semitica, alla cui copertura la Scuola medesima intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10184)**

### Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari (cattedra di clinica otorinolaringoiatrica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica otorinolaringoiatrica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10185)**

**Vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10122)**

**Vacanza di una cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, è vacante una cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10123)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di quarantotto società cooperative**

Con decreto ministeriale 3 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Orchidea, soc. coop. a r.l., in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 13 ottobre 1971, rep. n. 57288, reg. soc. n. 4245;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Filmsound, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 14 ottobre 1971, rep. n. 93086, reg. soc. n. 147336;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Manifattura ceramica lombarda, soc. coop. a r.l., in Casatisma (Pavia), costituita per rogito Battista in data 12 giugno 1972, rep. n. 37582, reg. soc. n. 1317;

4) società cooperativa agricola La Torre, soc. coop. a r.l., in Torre d'Isola (Pavia), costituita per rogito Callotti in data 12 novembre 1971, rep. n. 1369/676, reg. soc. n. 3322;

5) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 6 novembre 1956, rep. n. 165, reg. soc. n. 3069;

6) società cooperativa edilizia Giuseppe Corazzin, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Orefice in data 16 dicembre 1955, rep. n. 3366, reg. soc. n. 3007;

7) società cooperativa edilizia Labor 2ª, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Valdettaro in data 14 gennaio 1964, rep. n. 1402/635, reg. soc. n. 25397;

8) società cooperativa edilizia C.E.D.I.C. - Cooperativa edilizia dipendenti istituto comunicazioni, soc. a r.l., in Genova, costituita per rogito De Felice in data 13 settembre 1953, rep. n. 50242, reg. soc. n. 1416;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Saldatori elettrici ed affini, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 7 aprile 1962, rep. n. 25242, reg. soc. n. 24314;

10) società cooperativa edilizia Labor, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 8 agosto 1963, rep. n. 11697, reg. soc. n. 25122;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Impieghi e mestiere fra lavoratori tubercolotici dimessi, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Morello in data 24 agosto 1953, rep. n. 15347, reg. soc. n. 19666;

12) società cooperativa edilizia Case doganali A.N.A.P.I., soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Di Giovanni in data 28 ottobre 1954, rep. n. 1304, reg. soc. n. 20478;

13) società cooperativa di consumo di Sopralacroce, soc. a r.l., in Sopralacroce di Borzonasca (Genova), costituita per rogito Leonardi in data 10 aprile 1949, reg. soc. n. 275;

14) società cooperativa di consumo San Giuseppe, già Filippo Corridoni, in Loco di Rovegno (Genova), costituita per rogito Oneto in data 7 gennaio 1940, rep. n. 59, reg. soc. n. 41683;

15) società cooperativa di consumo popolare di Mezzanego, soc. coop. a r.l., in Mezzanego (Genova), costituita per rogito Repetti in data 5 febbraio 1947, rep. n. 3500, reg. soc. n. 146;

16) società cooperativa edilizia Ronchese prima, soc. coop. a r.l., in Ronco Scrivia (Genova), costituita per rogito Bianchi in data 22 agosto 1964, rep. n. 6535, reg. soc. n. 25659;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Copisteria buon lavoro, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Bonini in data 14 dicembre 1959, rep. n. 5996, reg. soc. n. 4334;

18) società cooperativa edilizia Prima casa, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Cazzola, in data 1° marzo 1970, rep. n. 18978, reg. soc. n. 6396;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Giallo bleu, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 29 luglio 1969, rep. n. 18651, reg. soc. n. 6268;

20) società cooperativa agricola Valdadige, soc. coop. a r.l., in Sega di Cavaion (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 17 marzo 1966, rep. n. 59567, reg. soc. n. 5558;

21) società cooperativa agricola S. Anna di Lugagnano, soc. coop. a r.l., in Lugagnano di Sona (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 23 gennaio 1964, rep. n. 43499, reg. soc. n. 5152;

22) società cooperativa agricola Saccona, soc. coop. a r.l., in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Guidi in data 8 maggio 1970, rep. n. 54770/5741, reg. soc. n. 3295;

23) società cooperativa agricola allevatori produttori latte Iolanda (C.A.P.L.I.) a r.l., in Iolanda di Savoia (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 6 novembre 1962, rep. n. 45726, reg. soc. n. 2255;

24) società cooperativa agricola produttori allevatori latte Mesola - C.A.P.L. a r.l., in Mesola (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 9 marzo 1962, rep. n. 43800, reg. soc. n. 2082;

25) società cooperativa agricola di servizi e assistenza fra assegnatari e coltivatori diretti di S. Giustina a r.l., in S. Giustina di Mesola (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 30 agosto 1961, rep. n. 42017, reg. soc. n. 2012;

26) società cooperativa agricola Cooperativa consorzio ostellatese produttori latte (C.C.O.P.L.) a r.l., in Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 20 ottobre 1962, rep. n. 45623, reg. soc. n. 2232;

27) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 30 aprile 1963, rep. n. 50212/9982, reg. soc. n. 595;

28) società cooperativa di pesca Adriatica della pesca, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Liguori in data 15 febbraio 1960, rep. n. 19803, reg. soc. n. 3501;

29) società cooperativa agricola Monte Saltello, soc. coop. a r.l., in Castel Colonna (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 3 maggio 1962, rep. n. 1406, reg. soc. n. 3714;

30) società cooperativa agricola tra mezzadri e piccoli proprietari, soc. coop. a r.l., in Ostra (Ancona), costituita per rogito Castellucci in data 8 settembre 1946, rep. n. 200, reg. soc. n. 2074;

31) società cooperativa agricola S. Fortunato, soc. coop. a r.l., in Polverigi (Ancona), costituita per rogito Rotondano in data 3 marzo 1965, rep. n. 1526, reg. soc. n. 4174;

32) società cooperativa Apuana artigiana caricatori e scaricatori a r.l., in Avenza di Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Cardi Cigoli in data 17 dicembre 1967, rep. n. 1554, reg. soc. n. 1810;

33) società cooperativa edilizia Deneb Kaitos, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 29 maggio 1958, rep. n. 12047, reg. soc. n. 1045/58;

34) società cooperativa edilizia Iabella, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Della Porta in data 21 ottobre 1963, rep. n. 32849, reg. soc. n. 3334/63;

35) società cooperativa edilizia La Cerquetana, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Bavani in data 5 maggio 1966, rep. n. 44849, reg. soc. n. 1255/66;

36) società cooperativa edilizia Aria pura, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Raiti in data 29 febbraio 1964, rep. n. 7771, reg. soc. n. 1681/64;

37) società cooperativa edilizia Barca 28, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colosso in data 23 settembre 1963, rep. n. 50764, reg. soc. n. 2599/63;

38) società cooperativa edilizia Il trifoglio verde a r.l., in Roma, costituita per rogito Salciarini in data 9 agosto 1963, rep. n. 157644, reg. soc. n. 2616/63;

39) società cooperativa edilizia Marinella 2ª, soc. a r.l., in Latina, costituita per rogito Millozza in data 24 novembre 1966, rep. n. 15101, reg. soc. n. 133/66;

40) società cooperativa agricola Oleificio cooperativo di Minervino Murge, soc. coop. a r.l., in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito Muriani in data 10 gennaio 1968, rep. n. 290, reg. soc. n. 2235;

41) società cooperativa edilizia Primavera Nestor '69 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Franco in data 27 ottobre 1970, rep. n. 121945, reg. soc. n. 2965;

42) società cooperativa edilizia Candida, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 8 febbraio 1964, rep. n. 28557/3982, reg. soc. n. 654;

43) società cooperativa edilizia Iride, già Risorgimento, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 4 settembre 1963, rep. n. 26790/3833, reg. soc. n. 632;

44) società cooperativa edilizia Alba, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 26 ottobre 1955, rep. n. 15553, reg. soc. n. 1041;

45) società cooperativa edilizia Domus aurea, soc. coop. a r.l., in Cirò Marino (Catanzaro), costituita per rogito Gisolfi in data 11 maggio 1967, rep. n. 561, reg. soc. n. 405;

46) società cooperativa edilizia Fiamme d'argento, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Baldassarre in data 8 marzo 1963, rep. n. 35717, reg. soc. n. 308;

47) società cooperativa edilizia La Prima, soc. coop. a r.l., in Cotronei (Catanzaro), costituita per rogito Frisenda in data 23 aprile 1963, rep. n. 21026, reg. soc. n. 317;

48) società cooperativa edilizia S. Satico, soc. coop. a r.l., in Filadelfia (Catanzaro), costituita per rogito Cortese in data 17 settembre 1964, rep. n. 1562, reg. soc. n. 164.

(9961)

---

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

## Attuazione dell'intervento permanente nel mercato delle carni bovine durante la campagna di commercializzazione 1977-78.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968 n. 805/68;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, che nel quadro della organizzazione comune dei mercati delle carni bovine prevede, all'art. 6, paragrafo 1, l'intervento permanente da attuare durante la campagna di commercializzazione indipendentemente dall'andamento generale di mercato in aggiunta alle altre misure di intervento;

Visti i regolamenti (CEE) del 15 maggio 1973, n. 1302 e del 13 luglio 1973, n. 1896/73, e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle norme generali ed alle modalità di applicazione delle misure di intervento nel particolare settore;

Visto il regolamento (CEE) n. 869/77 che fissa i prezzi di acquisto per l'intervento nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'A.I.M.A. nel settore delle carni;

Ritenuta la necessità di provvedere — in relazione all'avvenuto inizio della campagna di commercializzazione carni bovine 1977-78 — ad assicurare l'organizzazione dell'intervento per detta campagna, stabilendone le condizioni e modalità di attuazione;

Considerato che a tali fini — ricorrendo per l'A.I.M.A. l'urgente necessità di avvalersi, nell'espletamento dei suoi compiti di intervento, di assuntori del servizio per le operazioni di acquisto, conservazione e cessione dei prodotti — deve aversi particolare riguardo, nella scelta di essi, alle esigenze di amministrazione unitaria della gestione di intervento sul piano nazionale, derivanti dalle disposizioni, sia della regolamentazione comunitaria sulle funzioni e sulle responsabilità dell'organismo di intervento nella gestione medesima, sia della legislazione nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto per gli atti imponibili compiuti dall'A.I.M.A. direttamente od a mezzo di assuntori del servizio;

che, in relazione alle suesposte esigenze ed alle attuali strutture organizzative dell'A.I.M.A., nonché alle disposizioni del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, si presenta opportuna, nel particolare settore delle carni bovine, la scelta a trattativa privata di un unico assuntore, fra gli organismi riconosciuti, ad ampia base associativa, dei produttori del settore zootecnico, che sia in grado di impegnare tempestivamente e con criteri di uniformità operativa in tutte le zone del territorio nazionale di maggiore produzione di bovini le attrezzature occorrenti per l'espletamento delle operazioni di intervento;

che in data 30 luglio 1977 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il comunicato A.I.M.A. del 27 luglio 1977 con il quale si davano le indicazioni, agli organismi interessati, per la presentazione all'A.I.M.A. di domande per l'affidamento, a trattativa privata, dei compiti di assuntore del servizio di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1977-78 e che l'unica domanda presentata all'A.I.M.A. è stata prodotta in data 4 agosto 1977 dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, e che in detta Associazione ricorrono i requisiti di organismo riconosciuto, associativo sul piano nazionale di associazioni provinciali di produttori nel settore zootecnico;

Nell'adunanza del 25 agosto 1977,

Ha deliberato

le seguenti condizioni e modalità di svolgimento delle operazioni di intervento permanente, mediante acquisti diretti di prodotti, nel settore delle carni bovine per la campagna di commercia-via Bartolino da Novara, 3;

Art. 1.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento permanente nel settore delle carni bovine per la campagna di commercializzazione 1977-78, previste dalla regolamentazione della Comunità economica europea, l'A.I.M.A. si avvale, per tutto il territorio nazionale, dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma, via Tomassetti n. 9, quale assuntore del servizio alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'assuntore del servizio opererà nei centri di intervento che saranno aperti dall'assuntore medesimo, su disposizione dell'A.I.M.A., nelle principali zone di produzione, in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto nel corso della campagna e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per il magazzinaggio e la buona conservazione del prodotto medesimo.

Per l'espletamento delle operazioni di intervento è disposta intanto l'apertura dei seguenti centri di intervento in corrispondenza delle attrezzature frigorifere impegnate dall'assuntore:

centro di Novara presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., via Bartolino da Novara, 3;

centro di Brescia presso stabilimento Borghetto S.p.a. magazzini generali e frigoriferi di Brescia, via S. Giovanni Bosco, 17;

centro di Cremona presso stabilimento Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., via della Annona, 17;

centro di Mantova presso stabilimento Cooperativa interprovinciale di macellazione e lavorazione carni S.r.l., via Mambrini;

centro di Cornaredo frazione S. Pietro all'Olmo (Milano) presso stabilimento Frigoscandia S.p.a., via Monzoro, 140;

centro di Cisano Bergamasco (Bergamo) presso stabilimento Ronzoni & Perego S.n.c., via Milano, 14;

centro di Tavazzano con Villavesco (Milano) presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a. magazzini generali, via Matteotti, 1;

centro di S. Donà di Piave (Venezia) presso stabilimento Triveneta carni S.p.a., via Calvecchia, 78, strada statale n. 14;

centro di Istrana (Treviso) presso stabilimento AL.MA.VIT. S.r.l., via Fabio Filzi, 4;

centro di Capo S. Martino (Padova) presso stabilimento F.lli Tosetto S.n.c., via Valsugana, statale n. 47, km 18;

centro di Cadoneghe (Padova) presso stabilimento Grosoli S.p.a., via Guglielmo Marconi, 48;

centro di Reggio Emilia presso stabilimento A.C.M. S.r.l. Azienda cooperativa macellazione, strada due canali, 6;

centro di Prunaro di Budrio (Bologna) presso stabilimento BE.CA. S.p.a., via Mori, 6;

centro di Voltana di Lugo (Ravenna) presso stabilimento CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa macellazione carni della provincia di Ravenna, via Fiumazzo, 609;

centro di Mirandola (Modena) presso stabilimento Melli Guido, via Bruino, 2;

centro di Poggio Berni (Forlì) presso stabilimento Consorzio fra produttori agricoli per la macellazione del bestiame e la lavorazione carni coop., S.r.l., via Provinciale Uso, 52;

centro di Grosseto, località Poponaio presso stabilimento I.C.E.D. S.p.a., via Aurelia Nord km. 185, Rugginosa 13;

centro di S. Benedetto del Tronto frazione Porto d'Ascoli presso stabilimento Centralfrigor di Orlando Marconi, strada Adriatica km 351,500;

centro di Aprilia (Latina) presso stabilimento Freddindustria S.p.a., via A. Toscanini;

centro di Catania presso stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.a., Magazzini generali, seconda strada, zona industriale, località Bicocca;

centro di Modena presso stabilimento C.C.M. - Consorzio carni Modena società cooperativa a r.l., via del Mercato, 59;

centro di Napoli presso stabilimento Industria frigoriferi meridionale di Corrado Corradetti, via Botteghelle a Poggioreale Strada Privata;

centro di Mongrassano Stazione (Cosenza) presso stabilimento G.I.A.T. S.p.a., Gruppo industrie alimentari Tenuta.

L'assuntore organizza e gestisce direttamente a proprio esclusivo rischio i centri di intervento in modo adeguato a soddisfare le esigenze amministrative e tecniche di ricevimento, valutazione, congelamento, rivestimento e conservazione del prodotto acquisito all'intervento, secondo le prescrizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio.

Art. 3.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di acquistare in nome e per conto dell'A.I.M.A. i prodotti che sono oggetto dell'intervento e che gli vengono offerti in vendita presso i centri di intervento alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Art. 4.

Sono oggetto dell'intervento le carni fresche refrigerate, presentate al centro di intervento in quarti compensati, provenienti da:

vitelloni 1ª qualità;

vitelloni 2ª qualità,

macellati da non oltre sei giorni, risultanti dal certificato di macellazione di cui all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che siano stati refrigerati immediatamente dopo la macellazione per almeno 24 ore in modo da avere, alla fine del periodo di refrigerazione, una temperatura interna non superiore a + 7° C. Tale temperatura deve essere mantenuta sino al momento della presa in consegna da parte dell'assuntore del servizio, nonché carni bovine fresche o refrigerate, provenienti da altri tipi di animali, per le quali la comunità dovesse stabilire l'apertura dell'intervento permanente.

I quantitativi minimi di ogni partita conferita all'intervento sono determinati per ciascuna categoria di bovini in 20 quintali.

La presentazione delle carni deve avvenire secondo le seguenti modalità: i quarti compensati, composti di quarto anteriore con taglio a 8 costole e con il pancettone che fa parte del quarto anteriore e di quarto posteriore con taglio a 5 costole detto « pistola », devono provenire da carcasse o mezzene, appartenenti ad uno stesso animale, separate simmetricamente secondo la colonna vertebrale e senza testa, zampe (taglio alle articolazioni carpo-metacarpo e tarso-metatarso), coda, rognoni di carne, grasso di rognone, grasso di bacino e midollo spinale, diaframma, verga e muscoli del diaframma. La gola deve essere pulita e acconciata correttamente.

I quarti compensati devono provenire da carcasse ben dissanguate, correttamente scuoiate e che non presentino né raschiamenti o escissioni, né tracce superficiali di sangue, né ecchimosi o ematomi, né raschiamenti dei grassi superficiali. La pleura deve essere intatta.

Il prodotto altresì deve essere:

proveniente da bovini adulti di origine comunitaria, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) del 27 giugno 1968, n. 802/68;

conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del consiglio della C.E.E. del 26 giugno 1964, e successive modificazioni, nonché nella legge 29 novembre 1971, n. 1073, e non derivare da animali macellati d'urgenza;

provenire da bovini adulti delle categorie sopra richiamate il cui rendimento in carne sia superiore al 50,5 per cento;

idoneo all'ammasso e alla successiva utilizzazione.

Per l'acquisto di carne di animali provenienti da Paesi della Comunità diversi dall'Italia, l'assuntore si atterrà alle norme comunitarie vigenti al riguardo al momento dell'acquisto.

Art. 5.

I prezzi di acquisto dovuti per il conferimento di prodotto, fissati nel tempo dalle norme comunitarie, saranno comunicati dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio, stabilendoli secondo i seguenti rapporti in base ad attribuzione di punteggio espresso in trentesimi di punto:

classe di qualità 1ª: classi di punteggio attribuibili: 30-29; 28-27; 26-25;

classe di qualità 2ª: classi di punteggio attribuibili: 24-23; 22-21; 20-19.

I prezzi sono per prodotto reso franco frigorifero del centro di intervento.

Le spese di presa in consegna, comprese quelle sanitarie, sono sostenute dal venditore.

L'assuntore, mediante propri esperti, procede alla constatazione della qualità delle carni presentate all'intervento ai fini dell'attribuzione della classe di qualità e del punteggio, previo accertamento della categoria di bovino e del tipo di presentazione, tenuto conto dell'età, peso, conformazione e stato d'ingrassamento del bovino da cui provengono i prodotti, nonché dei requisiti previsti al precedente art. 4.

L'attribuzione di punteggio viene effettuata raggruppando i pezzi costituenti la partita in ciascuna delle tre classi di punteggio previste per categoria e classe di qualità dei bovini.

Nel caso di acquisto di quarti compensati, il peso complessivo dovrà risultare dalla somma dei pesi parziali rilevati, distintamente per i quarti anteriori e per i quarti posteriori.

Dei risultati della valutazione dovrà darsi atto sotto forma di apposito verbale inscrito nella bolletta di acquisto di cui al successivo art. 8.

Se in sede di valutazione dei requisiti del prodotto, per l'intera partita o anche per parte di essa, è attribuito un punteggio inferiore al minimo previsto per la 1ª classe di qualità, la intera partita o la quota parte di cui è attribuito il punteggio inferiore al predetto minimo è accettata all'intervento come 2ª classe di qualità purché abbia ottenuto un punteggio di almeno 19 trentesimi.

Qualora il punteggio sia inferiore a 19 trentesimi, la partita o la quota parte interessata deve essere rifiutata all'intervento, e la quantità residua può accettarsi purché risulti complessivamente superiore ai minimi di presentazione previsti al precedente art. 4.

Nel caso di parziale declassificazione si esprime una doppia valutazione come se si trattasse di due partite distinte.

Art. 6.

La classificazione del prodotto offerto all'intervento avviene alla presenza del venditore o di chi per lui esegue la consegna all'intervento e che si intende a ciò delegato.

Nell'ipotesi di divergenze di valutazione fra l'offerente e l'assuntore del servizio, la valutazione stessa è deferita al giudizio di un esperto scelto dall'offerente fra un elenco di almeno tre esperti predisposto dall'A.I.A., all'inizio di campagna, per ogni provincia nella quale siano stati aperti centri di intervento, fra i nominativi richiesti e segnalati dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

L'offerta di vendita all'intervento di carni fresche refrigerate deve essere presentata all'assuntore con atto scritto contenente il riferimento alla presente deliberazione e le seguenti indicazioni:

categoria di bovini da cui provengono e relativa classe di qualità;

prodotto (taglio) e relativa qualità;

luogo in cui si trova depositato;

centro di intervento al quale il venditore intende effettuare la consegna delle carni;

dichiarazione di provenienza delle carni offerte, da bovini adulti di origine comunitaria — indicando il Paese di provenienza — conformi alle disposizioni sanitarie, non derivanti da animali macellati di urgenza e non macellati da oltre sei giorni.

Art. 8.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno e nell'ora che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in consegna del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo ed il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo dell'offerta, tra quelli in condizioni di ricevibilità.

All'atto della consegna al magazzino frigorifero del centro di intervento il prodotto è accettato e preso in carico dall'assuntore soltanto se riscontrato rispondente ai requisiti indicati nel precedente art. 4 e ne sia stata effettuata la valutazione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

Per il prodotto così accettato all'intervento l'assuntore:

*a*) provvede, in contraddittorio con il venditore, all'apposizione su ogni quarto della partita accettata, di cartellino fissato ermeticamente e recante l'indicazione della data della presa in carico e del numero della partita, corrispondenti a quelli riportati sulla bolletta di acquisto;

*b*) emette apposita bolletta di acquisto in quattro copie delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere trasmessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino frigorifero di ricevimento, dietro rilascio di corrispondente fattura con IVA da parte del venditore che ne ha l'obbligo fiscale, oppure emettendo autofattura, con distinta indicazione dell'IVA se il venditore ha dichiarato nell'offerta di vendita di essere esonerato da tale obbligo. Nel caso che il soggetto venditore non sia tenuto all'obbligo di fatturazione ed agli altri adempimenti previsti dal regime IVA ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, l'esonero del soggetto venditore dall'obbligo di fatturazione dovrà risultare da dichiarazione in tal senso contenuta nell'offerta e da riportarsi dall'assuntore nella bolletta di acquisto.

Nella bolletta di acquisto sono indicati il centro di intervento e il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita nelle sue componenti (categoria di bovini, qualità, prezzo complessivo corrisposto e data della consegna); nel caso di quarti compensati dovrà essere riportato anche il peso parziale dei quarti anteriori e quello dei quarti posteriori.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovuto e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Art. 9.

Nel corso della campagna l'A.I.M.A. può disporre la sospensione delle operazioni di acquisto in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria.

Art. 10.

Le quantità di prodotto acquistate dall'assuntore in esecuzione dell'incarico sono reimmesse sul mercato in base a dispositivi di cessione emessi dall'A.I.M.A. in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria ed alla cui esecuzione provvede l'assuntore secondo le condizioni di resa del prodotto all'acquirente stabilite in tali dispositivi.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto all'acquirente alla prescritta condizione di resa, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita bolletta di uscita nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità e la qualità ritirata dall'acquirente.

L'importo dovuto dall'acquirente per prezzo di cessione e relativa IVA è riscosso dall'assuntore, che emette, in nome e per conto dell'A.I.M.A., la relativa fattura. Nella fattura, da emettere conformemente alle disposizioni vigenti in materia di IVA devono risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa IVA, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa IVA, eseguito dall'acquirente, nonché l'importo dell'eventuale differenza dovuta a saldo.

Art. 11.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico l'assuntore ha l'obbligo di:

*a*) aprire presso l'ufficio provinciale IVA di Roma apposita partita IVA, distinta da ogni altra partita dell'assuntore medesimo quale soggetto d'imposta;

*b*) tenere, in corrispondenza di detta partita, appositi registri degli acquisti e delle vendite per l'annotazione in essi rispettivamente delle fatture od autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, progressivamente numerate, con osservanza delle vigenti disposizioni stabilite a carico del soggetto d'imposta;

*c*) provvedere, in nome e per conto dell'A.I.M.A. — relativamente alla stessa partita — agli adempimenti incombenti sul soggetto d'imposta per la detrazione dell'imposta mensilmente pagata all'atto degli acquisti da quella riscossa nella cessione nello stesso periodo, per il versamento all'ufficio provinciale IVA di Roma, nel mese di competenza, dell'eventuale maggior imposta riscossa con la presentazione allo stesso ufficio della relativa dichiarazione, nonché per la presentazione a detto ufficio della dichiarazione annuale conformandosi alle istruzioni dell'A.I.M.A. per la richiesta di rimborso oppure per la richiesta di imputazione in detrazione nell'anno successivo dell'eventuale credito di imposta risultante dalla dichiarazione annuale medesima;

*d*) a rimettere mensilmente all'A.I.M.A. una copia della dichiarazione eventualmente presentata all'ufficio provinciale IVA di Roma nel mese precedente e della relativa ricevuta di versamento dell'imposta, nonché a comunicare all'A.I.M.A., prima della fine di ciascun mese, sia l'ammontare complessivo netto imponibile delle fatture annotate il mese precedente nel registro degli acquisti tenuto in nome e per conto dell'A.I.M.A., sia l'importo complessivo della relativa IVA recuperata per detrazione;

*e*) a conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 12.

L'assuntore del servizio deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione od altra destinazione del prodotto stesso.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 13.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite di prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di carne bovina acquistata nell'esecuzione dell'incarico — in quantità, qualità e valore — fino alla consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, sommosse, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le responsabilità dell'assuntore, per scondizionamento o perdite di quantità derivati da fatti diversi da quelli indicati nel precedente comma, comporta la rifusione all'A.I.M.A., alla data dell'evento dannoso, del valore delle quantità perdute calcolato applicando alle stesse il prezzo di orientamento valido il giorno dell'evento dannoso, moltiplicato per i seguenti coefficienti: quarti anteriori 1,0, quarti posteriori 1,7.

Per le perdite di quantità dovute a calo naturale eccedenti il limite di tolleranza stabilito dalla regolamentazione comunitaria, dette quantità vanno valutate in base al prezzo di orientamento più elevato dell'esercizio, previa applicazione del coefficiente 1,7.

Art. 14.

Presso ogni magazzino l'assuntore deve istituire un registro di carico delle quantità entrate per acquisti e un registro di scarico delle quantità uscite per cessioni, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita di prodotto, per quantità e qualità.

In rapporto alla situazione risultante dai registri di carico e di scarico dei magazzini (nonché delle fatture ricevute e di quelle emesse) l'assuntore deve:

*a*) comunicare all'A.I.M.A., al primo giorno lavorativo di ogni settimana, per ciascun centro di intervento, il numero delle partite e delle quantità di prodotto acquistate nella settimana precedente e relativo controvalore in base al prezzo d'acquisto, nonché delle quantità assegnate per cessioni e relativo controvalore riscosso, con riepilogo della situazione delle giacenze complessive di magazzini al termine della settimana cui si riferisce la comunicazione;

*b*) ad inviare all'A.I.M.A., entro il giorno 5 di ogni mese, una situazione riepilogativa dei movimenti di magazzino verificatisi nel mese precedente e delle giacenze alla fine del mese stesso;

*c*) porre a disposizione dell'A.I.M.A. ogni altro elemento di natura tecnico-statistico ed amministrativo sull'intervento, ritenuto necessario in connessione con le esigenze della Comunità economica europea o dell'A.I.M.A. stessa.

Art. 15.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio e di impartire al medesimo le necessarie ed opportune istruzioni affinché il servizio si svolga nella piena osservanza delle norme dei regolamenti comunitari.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca dell'incarico.

Art. 16.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

*Il Ministro-Presidente*: MARCORA

(10013)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

**Corso dei cambi del 21 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 882,95 | 882,95 | 882,80 | 882,95 | 882,90 | 882,90 | 883,05 | 882,95 | 882,95 | 882,95 |
| Dollaro canadese | 823,65 | 823,65 | 824 — | 823,65 | 823,75 | 823,60 | 823,74 | 823,65 | 823,65 | 823,65 |
| Franco svizzero | 372,72 | 372,72 | 372,80 | 372,72 | 372,70 | 372,70 | 372,75 | 372,72 | 372,72 | 372,70 |
| Corona danese | 143,20 | 143,20 | 143,15 | 143,20 | 143,15 | 143,15 | 143,21 | 143,20 | 143,20 | 143,20 |
| Corona norvegese | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,75 | 160,75 | 160,825 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| Corona svedese | 182,09 | 182,09 | 182,10 | 182,09 | 182,05 | 182,05 | 182,11 | 182,09 | 182,09 | 182,05 |
| Fiorino olandese | 358,085 | 358,085 | 358,10 | 358,085 | 358 — | 358,05 | 358,08 | 358,085 | 358,085 | 358 — |
| Franco belga | 24,653 | 24,653 | 24,6650 | 24,653 | 24,65 | 24,60 | 24,652 | 24,653 | 24,653 | 24,65 |
| Franco francese | 179,26 | 179,26 | 179,24 | 179,26 | 179,20 | 179,25 | 179,23 | 179,26 | 179,26 | 179,25 |
| Lira sterlina | 1538,20 | 1538,20 | 1538 — | 1538,20 | 1538 — | 1538,18 | 1538,35 | 1538,20 | 1538,20 | 1538,20 |
| Marco germanico | 380,39 | 380,39 | 380,32 | 380,39 | 380,40 | 380,35 | 380,25 | 380,39 | 380,39 | 380,35 |
| Scellino austriaco | 53,382 | 53,382 | 53,38 | 53,382 | 53,35 | 53,35 | 53,40 | 53,382 | 53,382 | 53,38 |
| Escudo portoghese | 21,85 | 21,85 | 21,80 | 21,85 | 21,77 | 21,83 | 21,78 | 21,85 | 21,85 | 21,85 |
| Peseta spagnola | 10,443 | 10,443 | 10,4550 | 10,443 | 10,43 | 10,42 | 10,445 | 10,443 | 10,443 | 10,44 |
| Yen giapponese | 3,312 | 3,312 | 3,31 | 3,312 | 3,308 | 3,30 | 3,311 | 3,312 | 3,312 | 3,30 |

**Media dei titoli del 21 settembre 1977**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 80,100 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,175 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 94,125 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,725 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 98,050 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 94,100 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,075 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 81,250 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 76,800 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 73,450 |
| » 6 % » » 1970-85 | 75,050 |
| » 6 % » » 1971-86 | 74,350 |
| » 6 % » » 1972-87 | 70,550 |
| » 9 % » » 1975-90 | 80,750 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 | 79,600 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 95,850 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 91,550 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 84,675 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 76,975 |
| » poliennali 7 % 1978 | 96,900 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 93,325 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 91,625 |
| » » 9 % 1980 | 90,625 |
| » » 10 % 1981 | 90,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 settembre 1977**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 883 — |
| Dollaro canadese | 823,695 |
| Franco svizzero | 372,735 |
| Corona danese | 143,205 |
| Corona norvegese | 160,812 |
| Corona svedese | 182,10 |
| Fiorino olandese | 358,082 |
| Franco belga | 24,652 |
| Franco francese | 179,245 |
| Lira sterlina | 1538,275 |
| Marco germanico | 380,32 |
| Scellino austriaco | 53,391 |
| Escudo portoghese | 21,815 |
| Peseta spagnola | 10,444 |
| Yen giapponese | 3,311 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;
Vista la legge 22 maggio 1971, n. 368;
Considerato che il concorso pubblico, per titoli, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 10, a cinque posti di uditore giudiziario militare, riservato ai magistrati ordinari, è andato deserto;
Ritenuto che, alla copertura dei posti di uditore giudiziario militare, rimasti come sopra scoperti, deve provvedersi mediante concorso, per esami, ai sensi e per le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di uditore giudiziario militare.

Dal presente concorso sono escluse le donne e coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed in un colloquio (cfr. allegato 2).

*Le prove scritte avranno luogo nei giorni* 23, 24 *e* 25 *febbraio* 1978 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno*, 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

6) possesso della laurea in giurisprudenza;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 5), lettera *b*), del successivo art. 8;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

*a*) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

*b*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

**Art. 4.**

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto secondo le modalità stabilite dall'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903.

Art. 5.

I lavori della commissione procederanno secondo il disposto dell'art. 20 del regio decreto n. 2903 indicato nelle premesse e successive modifiche.

Per essere ammessi al colloquio, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e del colloquio.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato:

*a*) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego;

*b*) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un medico militare in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

Nel certificato deve essere indicato l'esito degli accertamenti sierologici del sagune previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, certificato medico e titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4), 5) e 6) (certificato del casellario giudiziale, certificato medico e titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (30 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

**Art. 9.**

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

**Art. 10.**

Ai vincitori del concorso spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, oltre agli assegni di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1977

*Il Ministro*: LATTANZIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre* 1977
*Registro n.* 36 *Difesa, foglio n.* 268

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª* - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in (provincia di . . . . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di uditore giudiziario militare.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 30° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . .) (1);

*di essere cittadino italiano;*

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . rilasciato da . . nell'anno accademico

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero di avere l'idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento come risulta dal certificato medico allegato redatto secondo le modalità stabilite nell'art. 3, n. 7), del bando;

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . . .

Data, . . . .

Firma (6)

. . . . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è *attualmente in servizio militare presso* . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . . . .

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, *la qualifica rivestita nel servizio prestato*, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consiste:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
*a*) diritto penale militare;
*b*) diritto penale comune;
*c*) diritto civile;

(All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere l'effettivo svolgimento delle prove);

2) in un colloquio su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

*Il Ministro per la difesa*
LATTANZIO

**(10014)**

**Concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:

per il ruolo chimici . . . n. 2
per il ruolo fisici . . . » 6

I posti messi a concorso nel ruolo fisici sono per la specialità « geofisici ».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici possono percorrere la carriera fino al grado di maggior generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad un solo dei ruoli di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, la laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici, specialità geofisici;

3) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè, complessivamente, non venga superato il 40° anno di età alla data del presente decreto;

4) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

5) siano in possesso della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisica richieste per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, nella quale dovrà essere indicato il ruolo per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

cognome e nome;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;
la posizione nei riguardi del servizio militare;
il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;
la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

(Non più di due lingue da scegliere fra quelle precisate negli acclusi programmi di esame).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno, in ciascun ruolo, in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *Ruolo chimici*:

1) chimica generale e chimica fisica (prova scritta);
2) chimica organica (prova scritta);
3) chimica applicata (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

b) *Ruolo fisici*: *specialità geofisici*:

1) matematica (prova scritta);
2) fisica (1ª prova scritta);
3) fisica (2ª prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte - facoltative).

*Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario*:

*Per il ruolo chimici*:

23 novembre 1977 ore otto: chimica generale e chimica fisica (prova scritta);

24 novembre 1977 ore otto: chimica organica (prova scritta);

25 novembre 1977 ore otto: chimica applicata (prova scritta);

26 novembre 1977 ore otto: lingue estere.

*Per il ruolo fisici:*

23 novembre 1977 ore otto: matematica (prova scritta);
24 novembre 1977 ore otto: fisica (1ª prova scritta);
25 novembre 1977 ore otto: fisica (2ª prova scritta);
26 novembre 1977 ore otto: lingue estere.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Per tutte le prove scritte di natura descrittiva e consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione, sarà estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti facoltativi di lingua estera consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo e dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere e raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Per ciascuna prova il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova obbligatoria, almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena d'inammissibilità, il diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea.

Gli stessi concorrenti dovranno inoltre far pervenire, entro lo stesso termine, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

*a*) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati, riconosciuto dal Ministero della difesa;

*b*) attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati, riconosciuto dal Ministero della difesa;

*c*) attestato rilasciato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

*d*) attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa;

*e*) altri titoli di studio, oltre quello necessario per partecipare al concorso e superamento di esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera;

*f*) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

*g*) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

*h*) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

*i*) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

*l*) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo, di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie saranno formate sommando:

*a*) il punto di merito, espresso in ventesimi, ottenuto in ciascuna prova obbligatoria, moltiplicato per il coefficiente 10;

*b*) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè per 10/11 se originariamente riferito a 110);

*c*) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per le lingue inglese e tedesca: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: 6 punti se il punto di merito è compreso fra 12 e 18/20; 12 punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

*d*) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria «ottimo»; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria «buono»; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria «sufficiente».

Gli altri titoli, eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

16 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per laureati riconosciuto dal Ministero della difesa;

10 punti per l'attestato da una università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

8 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia per diplomati riconosciuto dal Ministero della difesa;

5 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

4 punti per l'attestato comprovante il superamento del corso propedeutico di meteorologia aeronautica riconosciuto dal Ministero della difesa.

I punteggi relativi al corso di meteorologia per laureati, al corso di meteorologia per diplomati e al corso propedeutico di meteorologia non sono cumulabili tra loro;

4 punti per il brevetto di pilota militare o per il brevetto civile di secondo grado;

2 punti per il brevetto di pilota civile di 1° grado;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1/2 a 3 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da 1 a 4 punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato, nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi del primo comma del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici o ruolo chimici.

I concorrenti che risiedono all'estero, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso, essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli nel limite dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1977

*Il Ministro*: LATTANZIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1977
*Registro n.* 22 *Difesa, foglio n.* 189

---

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI OBBLIGATORI

*Ruolo chimici*

*Chimica fisica.*

Svolgimento di un tema con la risoluzione di un problema sulla base del programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Prima legge della termodinamica - Seconda legge della termodinamica - Cambiamenti di stato - Soluzioni ed equilibri di fase - Termodinamica ed equilibrio chimico - Cinetica chimica - Elettrochimica - Struttura atomica e radioattività - Il legame chimico - Lo stato solido - Lo stato liquido - Alti polimeri - Principi di chimica e fisica nucleari.

*Chimica organica.*

Svolgimento di un tema sulla base degli argomenti:

Strutture e proprietà dei composti organici (legami, isomeria, caratteristiche chimico-fisiche) - Idrocarburi saturi ed insaturi - Idrocarburi aromatici - Gruppi funzionali (proprietà conferite alle molecole dalla loro presenza e reazioni caratteristiche).

*Chimica applicata.*

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Metalli e leghe (prodotti siderurgici, leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, superleghe) - Prodotti petroliferi (carburanti, lubrificanti, fluidi idraulici) - Materiali macromolecolari (materiali plastici, gomme, vernici, adesivi, fibre tessili) - Esplosivi - Propellenti.

*Ruolo fisici*

*Matematica.*

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari di analisi algebrica, analisi infinitesimale e geometria analitica.

*Fisica.*

Svolgimento di due temi, di natura descrittiva con eventuale applicazione numerica, sulla base dei programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

1ª *Prova scritta*:

Campi scalari e vettoriali - Meccanica del punto e fondamenti di meccanica dei sistemi - Meccanica dei fluidi - Propagazione di onde elastiche nei mezzi continui.

2ª *Prova scritta*:

Termologia e principi della termodinamica, con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei - Teoria cinematica dei gas - Campi elettrici e magnetici - Conduzione elettrica - Campi e correnti variabili - Emissioni, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche - Corpo nero - Ottica geometrica e fisica - Fondamenti di struttura della materia e di fisica nucleare.

ESAMI FACOLTATIVI

*Lingue estere* (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo e dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

---

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(su carta legale)

*Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione* - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA.

Io sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . . . . codice postale . (provincia di . . . . .) via . . . . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 24 settembre 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . ;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . ;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . . . ;

trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . . . ;

di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . ;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . . . . .

Data, . . . . . . . .

Firma . . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, di un notaio o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

**(10046)**

---

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi, per esame colloquio, a posti di custode e guardia notturna per le sedi dell'Umbria, della Liguria, delle Marche, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e della Sardegna.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti i decreti ministeriali 20 aprile 1977, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977 con cui sono stati indetti i seguenti pubblici concorsi per esame colloquio:

a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria del Ministero per i beni culturali e ambientali, per le sedi della Liguria;

a cinquanta posti, come sopra, per le sedi dell'Umbria;

a cinquanta posti, come sopra, per le sedi delle Marche;

a centocinquanta posti, come sopra, per le sedi del Piemonte;

a centocinquanta posti, come sopra, per le sedi della Lombardia;

a cento posti, come sopra, per le sedi dell'Emilia-Romagna.

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra citata con cui è stato indetto un pubblico concorso a cinquanta posti di custode e guardie notturne per le sedi della Sardegna;

Considerato che i bandi di concorso di cui trattasi non hanno avuto la necessaria diffusione per obiettive difficoltà concernenti la distribuzione e ricezione del predetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977, tale da consentire una loro sufficiente pubblicità;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi in questione;

Decreta:

**Art. 1.**

I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai singoli concorsi di cui in premessa, sono riaperti.

**Art. 2.**

Le domande dovranno essere fatte pervenire al Ministero entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Art. 3.**

Restano fermi requisiti e condizioni fissati nei bandi di concorso pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1977, comprese le modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai singoli concorsi regionali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1977

*Il Ministro*: PEDINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1977*
*Registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 17*

**(10186)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 242 del 23 febbraio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 1766 del 16 maggio 1977, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 1767 del 16 maggio 1977, con il quale venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;

Preso atto delle rinuncie da parte dei vincitori delle condotte di Gazzola, Farini 2ª, Fiorenzuola d'Arda, Ferriere 1ª e Ferriere 2ª;

Ritenuto che, per effetto di tali rinuncie, occorre procedere alle assegnazioni delle citate condotte, tenendo conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati, per i motivi indicati in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Baudo Alfredo: Farini, 2ª condotta;
2) Ranza Francesco: Fiorenzuola d'Arda;
3) La Guzza Francesco: Ferriere, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 12 settembre 1977

*Il medico provinciale inc.:* PASQUALUCCI

**(10145)**

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

**Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di tisiopneumologia;
due posti di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di radioterapia;
tre posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di assistente di istologia e anatomia patologica;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

**(10148)**

## OSPEDALE « CASA DEL SOLE » DI PALERMO

**Concorso ad un posto di assistente di radiodiagnostica e radioterapia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiodiagnostica e radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

**(10052)**

## CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

**Concorso ad un posto di primario di fisioterapia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

**(10051)**

## OSPEDALE CIVILE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

**Concorso ad un posto di assistente medico addetto al centro di raccolta fisso trasfusionale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al centro di raccolta fisso trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

**(10029)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

**(10030)**

## OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

**(10061)**

## OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto o.r.l.;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia e unità di terapia intensiva coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

**(10053)**

## SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del pronto soccorso e accettazione ammalati (disciplina medicina generale e chirurgia generale);

un posto di assistente della divisione di urologia;

due posti di assistente di ortopedia di cui uno per la prima divisione ed uno per la seconda divisione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pistoia.

**(10054)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

**Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia e istologia patologica.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Merate (Como).

**(10025)**

## OSPEDALE DI MONTICHIARI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla medicina.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di pediatria aggregata alla medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 5 marzo 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Montichiari (Brescia).

**(10026)**

## OSPEDALE CIVILE DI LUNGRO

**Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

**(10050)**

## OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

**Concorso ad un posto di assistente di anestesia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

**(10147)**

## OSPEDALE DI ESTE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

**(10062)**

## OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noto (Siracusa).

**(10018)**

## OSPEDALE CIVILE «L. ANNIBALDI» DI OFFIDA

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

**(10019)**

## OSPEDALE «D. CAMBERLINGO» DI FRANCAVILLA FONTANA

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

**(10023)**

## OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

**Concorso a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

**(10027)**

## OSPEDALE «L. PACINI» DI S. MARCELLO PISTOIESE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 ottobre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

**(10028)**

## OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria presso l'ospedale civile e, per titoli scientifici e pratici, a cinque posti di assistente medico presso l'ospedale neuropsichiatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso ad un posto di aiuto di pediatria valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e per il concorso a cinque posti di assistente medico valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

**(10024)**

**Avviso di rettifica**

L'avviso riguardante l'indizione del concorso ad un posto di direttore del dipendente ospedale psichiatrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 3 settembre 1977, deve intendersi rettificato nel senso che il concorso è *per titoli scientifici e pratici* e non *per titoli ed esami* e che per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al *regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, emanato in esecuzione della legge* 14 *febbraio* 1904, *n.* 36 e non le norme di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.*

**(10049)**

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1977, n. **43**.

**Modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dell'edilizia scolastica, previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 76 del 2 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di accelerare l'esecuzione dei programmi di edilizia scolastica, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nei limiti delle disponibilità annuali assegnate con il decreto di cui al quinto comma dell'art. 3 della precitata legge, i finanziamenti dalla stessa previsti con le seguenti modalità:

1) una prima quota, della misura massima del 50 % del finanziamento assegnato, alla presentazione del verbale di consegna dei lavori sottoscritto senza riserve dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente;

2) una seconda quota, della misura necessaria per raggiungere il 95 % del finanziamento assegnato, dopo l'accertamento da parte dell'assessorato dei lavori pubblici della conformità dei lavori al progetto esecutivo e della avvenuta esecuzione dei lavori stessi, per un importo non inferiore al 60 % dell'importo contrattuale, nonché dell'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio ovvero dell'avvenuta acquisizione ad altro titolo delle aree necessarie;

3) la restante quota a saldo, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 11.324 milioni, di cui lire 6.718 milioni per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI, il cap. 5170 con la denominazione: « Finanziamenti agli enti obbligati per interventi nel campo dell'edilizia scolastica (legge 5 agosto 1975, n. 412) » e con lo stanziamento complessivo di lire 11.324 milioni per gli esercizi 1977-80, di cui lire 6.718 milioni per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 11.324 milioni, di cui lire 6.718 milioni per l'esercizio 1977, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), di cui lire 3.176 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 luglio 1977

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1977, n. **44**.

**Anticipazioni agli enti ospedalieri della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 76 del 2 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del provvedimento legislativo previsto dall'art. 16, ultimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 18 agosto 1974, n. 386, riguardante l'integrazione del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1975 e 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti ospedalieri anticipazioni, salvo conguaglio, fino all'importo di lire 21.000 milioni.

Tali anticipazioni verranno recuperate, in unica soluzione, al momento della erogazione agli enti ospedalieri delle integrazioni assegnate per gli anni 1975 e 1976, in seguito all'aumento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente: « La predetta subordinazione è richiesta solo per la erogazione dei saldi annuali ».

Art. 3.

*Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario* per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 910 con la denominazione: « Recupero delle anticipazioni concesse agli enti ospedalieri sull'integrazione delle assegnazioni per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera negli anni 1975 e 1976 » e con lo stanziamento di lire 21.000 milioni per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XIII, il cap. 5731 con la denominazione: « Anticipazioni agli enti ospedalieri sull'integrazione delle assegnazioni per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera negli anni 1975 e 1976 » e con lo stanziamento di lire 21.000 milioni per l'esercizio 1977, a fronte dell'entrata di pari importo iscritta al capitolo di cui al precedente comma.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 luglio 1977

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1977, n. **45**.

**Interventi diversi nel settore dell'agricoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 76 del 2 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

INTERVENTI DIRETTI AL POTENZIAMENTO DELLA VITICOLTURA E DELLA ENOLOGIA

**Art. 1.**

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, è sostituito dai seguenti:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detto centro una sovvenzione annua, che viene determinata in

lire 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1980, per le spese di gestione e di attività promozionale svolte dal centro stesso.

Sulla spesa risultante da un programma di attività e da un preventivo riflettente le esigenze complessive di gestione, approvati dalla giunta regionale, potrà essere concesso un anticipo pari al 50 % di detta sovvenzione.

La residua parte della sovvenzione verrà erogata a presentazione di rendiconto accompagnato da relazione sulla attività svolta ».

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia una sovvenzione straordinaria di lire 120 milioni a copertura, anche parziale, delle spese di gestione, ivi compresi eventuali interessi passivi, nonchè delle altre spese per l'attività promozionale come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 1976.

Art. 3.

L'onere derivante dalla concessione delle sovvenzioni di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, inscrito con l'art. 1 della presente legge, previsto in lire 520 milioni per gli esercizi 1977-80, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1977, fa carico al cap. 6271 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il quale presenta sufficiente disponibilità.

L'onere derivante dalla concessione della sovvenzione, di cui all'art. 2 della presente legge, fa carico al precitato cap. 6271 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità.

*Capo II*

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA ZOOTECNIA

Art. 4.

Per le finalità previste dalla legge 29 agosto 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 6308 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 5.

Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, l'ulteriore spesa di lire 475.200.000.

La predetta spesa fa carico al cap. 6261 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 475.200.000 per l'esercizio 1977.

Art. 6.

All'onere complessivo di L. 875.200.000, autorizzato dai precedenti articoli 4 e 5, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 5, partita n. 9, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

*Capo III*

INTERVENTI STRAORDINARI PER SOVVENIRE AI MAGGIORI COSTI SOSTENUTI DA COOPERATIVE AGRICOLE AL FINE DI REALIZZARE STRUTTURE COLLETTIVE DI ALLEVAMENTO O DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all'ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia, per sovvenire alle esigenze di cooperative agricole, ivi comprese le stalle sociali, beneficiarie di provvidenze ottenute a termini di leggi statali o regionali, al fine di realizzare impianti collettivi già ultimati od in corso di completamento per l'esecuzione dei quali, stanti le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa risulti inadeguata.

L'agevolazione di cui al comma precedente potrà essere concessa sull'importo relativo ai maggiori oneri, risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta o prevista per il completamento e la spesa ammessa, per le medesime opere, in sede di approvazione del progetto e di concessione del contributo da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Tale maggiore spesa effettivamente sostenuta, od ancora da sostenersi, potrà essere documentata, mediante copia del contratto d'appalto, fatture quietanzate ancorchè non interamente liquidate, rilasciate da imprese esecutrici di lavori o da ditte fornitrici di materiali, di macchine, di attrezzature, relativamente a lavori di forniture previsti ed effettuati per la realizzazione del progetto; inoltre in caso di opere con completate, mediante una perizia suppletiva approvata dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura da cui risulti la spesa ulteriormente necessaria al completamento delle opere stesse.

Sulle maggiori spese, come sopra documentate, potrà essere riconosciuta una aliquota di spese generali non superiore a quella accordata con il decreto di approvazione del progetto e di concessione del contributo.

L'intervento dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà assumere la forma di sovvenzione in conto capitale a fondo perduto che potrà raggiungere al massimo, in casi particolari, la totale copertura della spesa differenziale ammissibile; oppure, in alternativa o ad integrazione della precedente, la forma di anticipazione fino ad un massimo corrispondente alla copertura dell'intera somma eccedente, con dilazione del rimborso, senza aggravio di interessi, in rateazione poliennale fino ad un limite di anni 20.

Gli eventuali rientri dell'anticipazione di cui al comma precedente andranno ad incrementare l'apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Per le finalità di cui al precedente art. 7 è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa di lire 350 milioni con decorrenza dall'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1978, al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il capitolo 6275 con la denominazione: « Contributo straordinario all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione di sovvenzioni a cooperative agricole, ivi comprese le stalle sociali, a fronte di maggiori oneri per la realizzazione di impianti collettivi » e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1977-80 (rubrica n. 5, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

*Capo IV*

INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI

Art. 9.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 e 2 della medesima legge, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 51, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:

| | | |
|---|---|---|
| esercizio 1977 | L. | 400.000.000 |
| esercizio 1978 | » | 800.000.000 |
| esercizi dal 1979 al 1981 | » | 1.200.000.000 |
| esercizio 1982 | » | 800.000.000 |
| esercizio 1983 | » | 400.000.000 |

L'onere di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, fa carico al cap. 6350 dello stato di previsione della

spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 3600 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1977.

Alla conseguente maggiore spesa di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 5, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 10.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 50 milioni.

Tale onere fa carico al cap. 6264 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene fissato in lire 50 milioni.

Tale variazione viene conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1, allegato al bilancio regionale del predetto esercizio, approvato con l'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1977, n. 5.

Art. 11.

All'onere complessivo di lire 50 milioni, previsto dal precedente articolo, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 5, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

*Capo V*

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 1977, N. 8, CONCERNENTE NORME PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Art. 12.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 2.927.000

La predetta spesa fa carico al cap. 6199 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a L. 7.927.000 per il piano ed il bilancio medesimi.

Per le finalità previste dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di L. 25.250.000.

La predetta spesa fa carico al cap. 6200 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a L. 784.150.000, di cui L. 184.150.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 4, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 262.690.000, di cui L. 156.690.000 per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al cap. 6353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a L. 333.090.000, di cui L. 227.090.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 194.900.000, di cui lire 124.900.000 per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al cap. 6201 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a L. 241.800.000, di cui L. 171.800.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 63.105.000, di cui L. 39.105.000 per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al cap. 6202 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a L. 81.905.500, di cui L. 57.905.000 per l'esercizio 1977.

Art. 13.

All'onere complessivo di L. 548.872.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980 di cui L. 348.872.000 per l'esercizio 1977, previsto dal precedente art. 12, si fa fronte come segue:

*a*) per L. 323.895.000, mediante storno di pari importo dal cap. 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80, di cui L. 123.895.000 per l'esercizio 1977, corrispondente per L. 23.895.000 alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

*b*) per L. 136.100.000, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 5 - partita n. 4, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

*c*) per L. 88.877.000 con la maggiore entrata accertata sul cap. 435 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato a L. 388.877.000 per il piano, di cui L. 188.877.000 per l'esercizio 1977.

Il cap. 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 viene soppresso.

*Capo VI*

INTERVENTI IN CONTO INTERESSI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLE CASE DI ABITAZIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI AFFITTUARI, ANCHE ASSOCIATI.

Art. 14.

Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1980, fa carico al cap. 5301 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 600 milioni.

Alla conseguente maggiore spesa di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 (rubrica n. 5, partita n. 6, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

*Capo VII*

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO O DI ALTRE QUALIFICHE AZIENDALI

Art. 15.

L'accertamento delle qualifiche ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, viene effettuato dagli uffici che provvedono all'istruttoria delle domande in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si provvede ai sensi dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di altre qualifiche aziendali anche ai fini delle norme regionali che dispongono provvidenze a favore di dette categorie.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o definite.

*Capo VIII*

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1972, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Art. 16.

In via di interpretazione autentica e in attesa dell'effettiva operatività dell'albo professionale, la possibilità di sovvenzionare le domande di intervento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, va riferita a tutte le domande di provvidenze dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole pervenute agli uffici dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana o agli istituti ed enti di credito entro novanta giorni dalla riunione di insediamento delle commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge medesima.

Sempre in via di interpretazione autentica, l'amministrazione regionale è tenuta a provvedere all'accertamento della prevalenza di iscritti all'albo e nei casi degli enti a struttura associativa di cui al quarto comma del citato art. 8, per le sole domande pervenute agli uffici, istituti ed enti di credito dopo novanta giorni dalla riunione di insediamento delle commissioni provinciali predette.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 luglio 1977

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1977, n. 46.

**Ulteriore finanziamento per la realizzazione della seconda casa dello studente.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 2 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico i maggiori oneri relativi alla realizzazione, da parte dell'opera universitaria di Trieste, della seconda casa dello studente, per la parte eccedente la spesa già ammessa al contributo della legge regionale 27 giugno 1966, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 800 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI, il cap. 5171 con la denominazione: « Finanziamenti per la realizzazione della seconda casa dello studente » e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 9, partita n. 8, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 luglio 1977

COMELLI

## LEGGE REGIONALE 2 agosto 1977, n. 47.

**Ulteriore finanziamento dello speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Friulia S.p.a. », costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 2 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 5 miliardi lo speciale fondo di dotazione della « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Friulia S.p.a. », costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, il cap. 6008 con la denominazione: « Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Friulia S.p.a." » e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 3 miliardi per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 5 miliardi si fa fronte:

per lire 2 miliardi per l'esercizio 1977, mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976, con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1976, deliberato dalla giunta regionale con provvedimento n. 2109 del 15 giugno 1977;

per lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, elenco n. 5, « Progetto » (e precisamente per lire 1 miliardo, relativo all'esercizio 1977, dalla voce « Interventi per la ricerca scientifica ed applicata » e per lire 2 miliardi dalla voce « Interventi nel settore delle abitazioni ») allegato al piano ed al bilancio medesimi.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 agosto 1977

COMELLI

**(9759)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772610)